



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FERRANTE, BAIO, BUBBICO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, Mauro Maria MARINO, MARITATI, NEROZZI, SANGALLI, SCANU, THALER AUSSERHOFER, VITA, PIGNEDOLI, TOMASELLI, MAZZUCONI e NEGRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2010

Delega al Governo per l’adozione di nuove norme per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - L'agricoltura fa oggi ancora ampio ricorso a prodotti fitosanitari per combattere le avversità che possono minacciare la naturale crescita delle piante coltivate a fini alimentari e produttivi.

Per affrontare la crisi e le difficoltà economiche che aggrediscono gli agricoltori, l'unica strada da percorrere è quella della «qualità», con la quale l'agricoltura italiana, puntando sulla straordinaria tipicità dei suoi prodotti può competere anche a livello internazionale. Appare indubbio che in questa lotta per la «qualità», che deve essere adeguatamente sostenuta, particolare attenzione deve essere messa alla «sostenibilità» e alla riduzione dell'uso della chimica e conseguentemente di residui chimici che possono entrare nella nostra catena alimentare.

Il numero di formulati chimici sul mercato è elevatissimo. Questi includono una grande varietà di sostanze attive, che differiscono fra di loro per principio attivo, per meccanismo d'azione, per il diverso assorbimento nell'organismo, per meccanismo di trasformazione biologica e per le modalità di rilascio nell'ambiente.

Gli effetti sulla salute dell'uomo e dell'ambiente possono essere diversi, soprattutto se l'impatto è calcolato sulle esposizioni di medio e lungo periodo. Oltre ai sintomi più immediati, infatti, derivanti dal contatto diretto e accidentale con queste sostanze, come mal di testa, vertigini, nausea, irritazione agli occhi, al naso e alla gola, le esposizioni più lunghe possono provocare disagi cronici e la letteratura in materia evidenzia anche la possibilità di danni al sistema nervoso centrale, al sistema endocrino, ormonale. Alcuni pesticidi infatti sono stati già da tempo classificati come probabili o possibili cancerogeni.

Ne deriva quindi la necessità di affrontare il tema dell'uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura, in base al principio di precauzione per preservare la salute umana, in particolare quella dei bambini, ma anche per tutelare il benessere animale, i delicati equilibri degli ecosistemi e dell'ambiente, in accordo anche con il quadro normativo italiano di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e delle nuove normative comunitarie: regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e direttiva 2009/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

Con il presente disegno di legge si vuole introdurre nella normativa italiana il principio «di precauzione» nell'uso dei pesticidi in agricoltura, attraverso l'introduzione di modelli e comportamenti che vanno dalla sperimentazione in laboratorio, ad una limitazione della coabitazione tra i vari tipi di agricoltura, al divieto di uso di pesticidi nelle vicinanze di aree sensibili. La qualità del cibo che arriva sulle nostre tavole in questi anni è al centro dell'attenzione dei cittadini e di molte associazioni - consumeriste e ambientaliste. Movimento Difesa del Cittadino (MDC) e Legambiente hanno redatto numerosi rapporti quali «Italia a tavola» e «Pesticidi nel Piatto». In particolare da quest'ultimo rapporto, curato da Legambiente nel giugno del 2009, si ha la conferma della presenza di residui di pesticidi nel cibo che arriva sulle tavole dei consumatori. Secondo il *dossier*, le analisi svolte dai laboratori pubblici provinciali e regionali hanno preso in considerazione 8.764 campioni, di cui 109 sono risultati irregolari, pari all'1,2 per cento del totale, e su 2.410 (il 27,5 per cento) è stata rilevata la presenza di uno o più residui.

Su 3.474 campioni di verdure analizzati lo 0,8 per cento è addirittura irregolare (residui oltre i limiti di legge), e 565 campioni (il 16,3 per cento) sono regolari ma con residui.

La frutta si conferma la categoria «più inquinata». Infatti, su 3.507 campioni di frutta, 81 (il 2,3 per cento) era risultato irregolare con residui al di sopra dei limiti di legge. Invece, i campioni di frutta regolari con uno o più di un residuo chimico risultano pari al 43,9 per cento. Quindi solo un frutto su due (il 53,8 per cento per la precisione) che arriva sulle nostre tavole è privo di residui chimici.

Con il presente disegno di legge sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, per la prima volta si interviene, attraverso una delega al Governo specifica e vincolante «al fine di ridurre, entro il 1° gennaio 2013, la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi» e, per regolamentare la fase dell'impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

La riduzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente si persegue attraverso l'adozione dei seguenti principi per l'impiego sostenibile dei fitofarmaci:

1) applicazione del principio di precauzione e, alla luce dei risultati di indagini epidemiologiche che dimostrano un legame diretto tra esposizione a fitofarmaci e danni alla salute umana, in particolare nel caso dei bambini, adozione di efficienti modelli di analisi del multiresiduo che possano: valutare la tendenza di alcuni agrofarmaci a rilasciare nell'ambiente - acqua, suolo, aria, e nei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale - freschi o trasformati - differenti tipi di residui chimici che, seppur entro i limiti minimi possono comunque essere nocivi per la salute umana, dell'ambiente e degli animali; misurazione, altresì, dell'interazione tra le diverse sostanze chimiche presenti nei campioni alimentari multi residuo;

2) definizione di obiettivi di riduzione dell'uso di pesticidi e adozione di tecniche di

produzione alternative, quali l'agricoltura biologica, biodinamica e l'agricoltura integrata.

Sempre entro il 1° gennaio 2013, l'Italia, dovrà, attraverso l'emanazione di decreti legislativi, dotarsi delle seguenti misure:

- disincentivare progressivamente l'uso della fitosanitaria in agricoltura e al contempo introdurre misure incentivanti pratiche agricole che facciano ricorso ad un uso minore di fitofarmaci, privilegiando i metodi non chimici, affinché gli utilizzatori professionali di fitofarmaci adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio, comunque tendente a zero;

- introdurre il principio di precauzione a tutela della salute dell'uomo, con particolare attenzione ai bambini, degli animali, delle biodiversità e dell'ambiente;

- introdurre il concetto di valutazione del rischio, sia nel processo di autorizzazione per nuovi fitofarmaci, sia nella verifica degli effetti che residui degli stessi possono avere sulla salute dell'uomo, con particolare attenzione ai bambini, degli animali, delle biodiversità e dell'ambiente;

- vietare l'uso di pesticidi in aree specifiche, quali parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o le aree protette nazionali e regionali;

- eliminare il rischio d'inquinamento conseguente all'uso di pesticidi di falde acquifere e sorgenti di acqua potabile;

- vietare a chiunque l'utilizzazione di prodotti fitosanitari se: l'area è confinante con una coltivazione biologica e comunque se tale distanza è inferiore a trecento metri;

- proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori attraverso adeguate precauzioni, vietando l'uso di prodotti fitosanitari su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale;

- adottare misure volte a promuovere programmi di informazione e di sensibilizza-

zione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana dei pesticidi e sull'utilizzo di alternative non chimiche, anche attraverso integrazioni e modifiche ai programmi scolastici;

- elaborare un elenco che individui sostanze altamente tossiche, in particolare

quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, che non potranno essere autorizzate, così come sostanze che interferiscono sul sistema endocrino e quelle valutate come persistenti, bioaccumulanti e tossiche, nonché quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili (mPmB).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di un uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura in modo da raggiungere, attraverso il principio di precauzione, elevati *standard* qualitativi per la salute umana, in particolare per quella dei bambini, e per la tutela dell'ambiente, in conformità al quadro normativo vigente di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e alla direttiva 2009/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative al fine di individuare e intervenire sui seguenti obiettivi strategici:

a) la attuazione del principio di precauzione per la salvaguardia della salute umana, in particolare quella dei bambini, degli animali e dell'ambiente in materia di autorizzazione e immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

b) l'applicazione obbligatoria, da parte degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, dei principi di difesa integrata entro il 1° gennaio 2013;

c) la protezione degli operatori agricoli e dei consumatori;

d) la protezione della popolazione e dei fruitori delle aree agricole, rurali e pubbliche;

e) la salvaguardia delle falde, sorgenti, ambienti e risorse acquatiche;

f) la tutela della biodiversità di specie ed ecosistemi.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 definiscono i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecnico-scientifico-sanitarie, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, corredati dell'analisi tecnico-scientifico-sanitario-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio

parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 7, lettera *n*), i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 3 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni finalizzate ad integrare o correggere i decreti medesimi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

6. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

7. Nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, del principio di sussidiarietà,

della legge 15 marzo 1997 n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) adozione di tutte le misure necessarie per disincentivare progressivamente l'uso della fitosanitaria in agricoltura e al contempo introdurre misure incentivanti per le pratiche agricole che facciano ricorso ad un uso minore di fitofarmaci, privilegiando i metodi non chimici, affinché gli utilizzatori professionali di fitofarmaci adottino le pratiche o i prodotti che presentino il minor rischio, comunque tendente a zero;

b) adozione di tutte le misure per la valutazione del rischio, sia nel processo di autorizzazione per nuovi fitofarmaci, sia nella verifica degli effetti che residui degli stessi possono avere sulla salute dell'uomo, con particolare attenzione ai bambini, degli animali, delle biodiversità e dell'ambiente;

c) in considerazione dell'applicazione del principio di precauzione e alla luce dei risultati di indagine epidemiologiche che dimostrino un legame diretto tra esposizione a fitofarmaci e danni alla salute umana, in particolare nel caso dei bambini, adozione di efficienti modelli di analisi del multiresiduo che possano: valutare la tendenza di alcuni agrofarmaci a rilasciare nell'ambiente, acqua, suolo, aria, e nei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, freschi o trasformati, differenti e molteplici tipi di residui chimici che, seppur singolarmente entro i limiti minimi possono essere, in azione combinata e sinergica, nocivi per la salute umana, dell'ambiente e degli animali;

d) divieto dell'uso di pesticidi in aree specifiche quali parchi urbani e periurbani, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco, nonché in prossimità di aree in cui sono ubi-

cate strutture sanitarie o le aree protette nazionali e regionali;

e) divieto dell'irrorazione aerea e comunque di qualsiasi strumentazione atta a irrorare i terreni, manualmente o meccanicamente, che disperda nell'aria e nel terreno una quantità di fitofarmaci non sostenibile;

f) adozione di misure che eliminino il rischio d'inquinamento da parte dei pesticidi dell'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile. Sono comprese tra le predette misure la creazione di «zone cuscinetto» e la riduzione, fino a raggiungere l'obiettivo della totale eliminazione, dell'applicazione dei pesticidi lungo le strade e le linee ferroviarie nelle vicinanze di corpi idrici;

g) divieto per chiunque di utilizzare prodotti fitosanitari se: l'area è confinante con una coltivazione biologica e comunque se tale distanza è inferiore a trecento metri;

h) adozione di tutte le precauzioni utili a proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori; tra le predette precauzioni è compreso il divieto di uso di prodotti fitosanitari su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale;

i) adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare e certificare la formazione di base sia quella di aggiornamento degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei loro consulenti;

l) adozione di tutte le misure volte a promuovere programmi di informazione e di sensibilizzazione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana e l'ambiente che comporta l'impiego dei prodotti fitosanitari, e sull'utilizzo di alternative non chimiche, anche attraverso integrazioni e modifiche ai programmi scolastici;

m) elaborazione di un elenco che individui sostanze altamente tossiche, in particolare quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, che non possono essere autorizzate. Le stesse disposizioni si applicano alle sostanze che interferiscono sul si-

stema endocrino e a quelle valutate come persistenti, bioaccumulanti e tossiche, nonché quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili (mPmB). Qualora si ritenga che una sostanza possa avere effetti critici neurotossici o immunotossici, devono essere stabilite misure più rigorose;

n) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

